

**COMUNE DI TERRICCIOLA**  
*(Provincia di Pisa)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## INDICE

Articolo	1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo	2	RIFIUTI URBANI
Articolo	3	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo	4	ESCLUSIONI
Articolo	5	SOGGETTI PASSIVI
Articolo	6	SOGGETTO ATTIVO
Articolo	7	BASE IMPONIBILE
Articolo	8	DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
Articolo	9	CATEGORIE DI UTENZA
Articolo	10	UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA
Articolo	11	UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA
Articolo	12	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI
Articolo	13	TARIFFA GIORNALIERA
Articolo	14	ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
Articolo	15	RIDUZIONI PER LIMITATO SERVIZIO
Articolo	16	RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE
Articolo	17	RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo	17 bis	RICICLO E RECUPERO
Articolo	18	AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Articolo	19	DICHIARAZIONE
Articolo	20	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo	21	ACCERTAMENTO
Articolo	22	RISCOSSIONE
Articolo	23	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo	24	SANZIONI ED INTERESSI
Articolo	25	RIMBORSI
Articolo	26	CONTENZIOSO
Articolo	27	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
ALLEGATO A		CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel territorio comunale dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel territorio comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa da parte dell'Ente ai sensi della vigente normativa.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2 RIFIUTI URBANI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani siti nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare alle pubbliche autorità.

4. I locali destinati a box o garage che non siano pertinenza di abitazioni non predisposte all'uso ai sensi del comma precedente rientrano sempre nella presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel comma precedente.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione della TARI, salvo quanto indicato all'articolo 15 relativo alle riduzioni.

#### **Articolo 4 ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla TARI:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
  - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto);
  - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

#### **Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, siti nel territorio del Comune.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie dei locali e delle aree.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Articolo 6 SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune per gli immobili che insistono sul suo territorio.

## **Articolo 7 BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 645 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale;
  - La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
  - La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
  - Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 (zero/cinquanta) metri quadrati vanno trascurate, quelle superiorivanno arrotondate al metro quadrato superiore.

## **Articolo 8 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e determinate sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito D.P.R. 158/1999), come integrato dal presente regolamento, suddivise in quota fissa e quota variabile, ed articolate in utenze domestiche e non domestiche.
3. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costodi cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Articolo 9 CATEGORIE DI UTENZA**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale nella proporzione dettata dalla scelta dei coefficienti e dall'elaborazione delle tariffe.

### **Articolo 10 UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 27-4-1999, n. 158.
3. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante dei locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo i casi previsti dal seguente comma 5. In particolare, il numero degli occupanti è quello risultante pro tempore in anagrafe. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti un valore d'ufficio pari a 1 (una) unità. Resta ferma la responsabilità di dichiarare all'ufficio gli effettivi occupanti stabilmente domiciliati.
6. I Fondi, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In caso di conduzione da parte di persona giuridica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Articolo 11**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del dpr 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche l'Ente potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.
5. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato A.
6. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui all'Allegato A del presente Regolamento, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
8. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, l'Ufficio, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
9. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

### **Articolo 12**

#### **PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Articolo 13**

#### **TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa e del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Per le occupazioni giornaliere delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati non è prevista l'applicazione del tributo di cui al presente articolo.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.
7. In caso di occupazione abusiva la TARI giornaliera è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

### **Articolo 14**

#### **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

A titolo esemplificativo si elencano:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili. E' comunque soggetto alla TARI il vano caldaia delle abitazioni;



- d) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
  - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - f) unità immobiliari oggettivamente inutilizzabili (inabitabili, inagibili, senza allacciamenti ai servizi);
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - l) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - m) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, legnaie e fienili;
  - n) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi;
  - o) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso; restano comunque soggette al tributo in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni.

## **Articolo 15**

### **RIDUZIONI PER LIMITATO SERVIZIO**

1. La tariffa è ridotta dell'80% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tariffa fissa e variabile è ridotta del 60% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 600 metri.  
La distanza è misurata considerando la linea retta che intercorre tra il cassonetto dei rifiuti e i locali posseduti o detenuti dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare.

## **Articolo 16**

### **RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa fissa e variabile viene ridotta del 10% in caso di:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria/variazione, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. Con riferimento all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale residenti in uno stato diverso dall'Italia, la tariffa fissa e variabile è dovuta in misura ridotta di 2/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. La tariffa fissa e variabile viene ridotta del 10% per le utenze domestiche dei cittadini residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante l'utilizzo del biocomposter. Il biocomposter è fornito dall'amministrazione comunale alle utenze domestiche, previa apposita istanza da presentare all'ufficio ambiente del Comune. E' possibile l'utilizzo di un biocomposter di proprietà del cittadino, con caratteristiche simili a quello fornito dal comune o ad altre forme di compostaggio simili autorizzate e dimostrabili. L'amministrazione comunale controlla i biocomposter e procede con la revoca dell'riduzione in caso di non corretto utilizzo degli stessi.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su istanza dell'interessato e decorrono dal semestre successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

## **Articolo 17**

### **RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa fissa e variabile è ridotta del 20% per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete su istanza dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che dà diritto alla sua applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui viene meno la condizione per la sua fruizione, anche se non dichiarata.

3. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Per le attività diverse da quelle artigianali, le aree di produzione sono considerate aree produttive di rifiuti speciali; rimangono, comunque, soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 7.
4. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ad eccezione dei rifiuti che rientrano nella definizione di rifiuto urbano.
5. I locali destinati ad attività agrituristica sono assoggettati a tassazione con una riduzione pari al 20% rispetto alla tariffa fissa e variabile prevista per le attività alberghiere con o senza ristorazione. Rimane impregiudicato il diritto di ottenere la piena detassazione sia per la tariffa fissa, sia per la tariffa variabile laddove sia dimostrato l'autosmaltimento di tutte le frazioni di rifiuto incluse quelle riconducibili all'elenco dei rifiuti urbani di cui all'allegato L quater del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso è vietato ogni conferimento di rifiuti al sistema di raccolta comunale e la violazione di tale divieto comporterà il recupero della tassazione con riferimento a tutti i locali in cui la predetta attività è svolta.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
  - a. Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori analisi ..... 80%
  - b. Lavanderie, tintorie, stirerie.....75%
  - c. Officine riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole.....50%
  - d. Autocarrozzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine di carpenteria metallica ..... 50%
  - e. Elettrauto, gommisti..... 80%
  - f. Attività florovivaistiche .....30%
  - g. Tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici .....65%
  - h. Falegnamerie..... 60%
  - i. Allestimento impianti pubblicitari ed insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresina.....75%

- j. Laboratori di elettrotecnica, laboratori per la riparazione di radio, TV ed elettrodomestici, laboratori di idraulici e termoidraulici, imbianchini.....90%
- k. Laboratori artigianali e parti di stabilimenti industriali destinati alle attività del settore tessile.....75%
- l. Distributori carburanti .....50%

L'elencazione dei locali di cui al precedente comma ha carattere esemplificativo. Per situazioni non contemplate, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali e di rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, si fa ricorso a criteri di analogia.

- 7 Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense, magazzini non connessi direttamente alla produzione e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini contigui alle aree di produzione esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione, nonché le aree ed i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.
- 8 Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti il soggetto passivo deve presentare:
  - a) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI la dichiarazione con allegata la planimetria delle superfici dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali e copia dei formulari dei rifiuti speciali che attestino lo smaltimento con ditte autorizzate o, in alternativa, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il rappresentante legale dell'azienda dichiara il possesso della documentazione di cui sopra e la rende disponibile per ogni eventuale controllo da parte del comune;
  - b) entro il termine del 30 giugno di ogni anno la copia dei formulari dei rifiuti speciali che attestino lo smaltimento con ditte autorizzate oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il rappresentante legale dell'azienda dichiara il possesso della documentazione di cui alla presente lettera b) e la rende disponibile per ogni eventuale controllo da parte del comune.
- 9 E' prevista un'agevolazione, consistente nella riduzione del 40% della tariffa applicata, sia per la parte fissa che per quella variabile, ai soggetti inseriti nella categoria "20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante" e del 20% della tariffa applicata, sia per la parte fissa che per quella variabile, ai soggetti inseriti nella categoria "16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) in applicazione dell'art. 37 della legge 221/2015 5, che prevede l'applicazione di un'agevolazione alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose.

- 10 È riconosciuta una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune.
- 11 Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 30 giugno; in caso di disinstallazione, la riduzione decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 12 La tariffa fissa e variabile è ridotta del 30% per le utenze non domestiche con attività ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, con le seguenti condizioni:
  - a) utilizzo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
- 13 Le riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche e domestiche, contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della tariffa

#### **Articolo 17 bis RICICLO E RECUPERO**

1. Per i produttori di rifiuti urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione di cui al precedente comma è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal Comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore.
3. La riduzione di cui sopra è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda.
4. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
6. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 6, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

**Articolo 18**  
**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le categorie più disagiate, introduce le seguenti agevolazioni della tariffa fissa e variabile:
  - a) esenzione dalla TARI, previa presentazione d'istanza con documentazione che accerti un reddito ISEE non superiore a € 25.000,00 per:
    - nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona con handicap grave certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
    - nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona invalida al 100%, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
  - b) esenzione dalla TARI per le abitazioni occupate da una sola persona di età superiore a 65 anni, con un reddito inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
  - c) riduzione del 50% della TARI per le abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito procapite inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
  - d) esenzione dalla TARI per nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di presentazione di una relazione dei servizi sociali e di un parere tecnico dell'ufficio tributi sulla capacità contributiva;
  - e) esenzioni dalla TARI:
    - associazioni di pubblica assistenza e beneficenza pubblica;
    - locali destinati a convivenze, conventi, convitti, collegi, istituti assistenziali, utilizzati da organizzazioni senza fine di lucro.
2. Le richieste di agevolazione potranno essere oggetto di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la verifica del reddito ISEE dichiarato.
3. Le agevolazioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. Al fine di tenere conto delle conseguenze derivanti dai provvedimenti emergenziali in materia di contenimento da contagio COVID-19, il comune prevede di applicare una agevolazione pari al 30% della tariffa variabile e della tariffa fissa per tutte le utenze non domestiche interessate dalla chiusura delle attività.
5. Al fine di tenere conto delle ricadute sociali derivanti dall'emergenza COVID è riconosciuta una ulteriore agevolazione pari al 10% della tariffa variabile e della tariffa fissa per tutte le utenze domestiche e non domestiche.
6. Le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse proprie del bilancio comunale.

**Articolo 19**  
**DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU ed alla TARES.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui è avvenuto l'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet dell'Ente, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI; in tal caso, la dichiarazione va presentata il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, i servizi comunali che hanno contatto con i soggetti passivi TARI (servizi demografici, servizi tecnici, sportello unico attività produttive, servizio polizia locale) consegnano la dichiarazione TARI al contribuente, fermo restando, in caso di omessa consegna, l'obbligo di presentazione della denuncia.

## **Articolo 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 21 ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.



## **Articolo 22 RISCOSSIONE**

- 1 Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2 Il versamento deve essere effettuato in almeno n. 2 rate con scadenza stabilita con provvedimento del Funzionario responsabile del tributo.
- 3 Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 4 Non si procede al versamento della TARI qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
- 5 La TARI viene riscossa dal Comune che elabora una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle dichiarazioni spontanee e dell'esito degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno.
- 6 L'ufficio provvede ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento preventivamente compilati.
- 7 Nel caso in cui non siano state approvate le tariffe relative all'anno di competenza, il tributo è liquidato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'invio dell'avviso bonario.
- 8 Ai contribuenti non in regola con il pagamento del tributo, è notificato un sollecito di pagamento con spese di notifica a carico del contribuente, con indicati i termini e le modalità di pagamento
- 9 In caso di omesso o parziale versamento del sollecito di pagamento l'Ufficio tributi notifica al contribuente un avviso di accertamento maggiorato delle sanzioni ed interessi come previsto dalla legge, da corrispondere in unica soluzione entro 60 gg. dalla notifica.

## **Articolo 23 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità di cui all'art. 1, commi 792 e ss. della L. 160/2019 e s.m.i.

## **Articolo 24 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per gli omessi e tardivi pagamenti si applica il ravvedimento operoso previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza indicata all'art. 19 si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 21 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 25**

##### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12,00.

#### **Articolo 26**

##### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

#### **Articolo 27**

##### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Per l'applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

### **CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**

01. UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
02. CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI
03. AREE SCOPERTE OPERATIVE
04. ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
05. ALBERGHI CON RISTORANTE, AGRITURISMI CON RISTORAZIONE
06. ALBERGHI SENZA RISTORANTE, AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE
07. CASE DI CURA E RIPOSO
08. UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
09. BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
10. NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
11. EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
12. ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA PARRUCCHIERE)
13. CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
14. ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
15. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
16. RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE, AGRITURISMI SOLO RISTORAZIONE
17. BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
18. SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
19. PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE, AZIENDE AGRICOLE
20. ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
21. DISCOTECHES, NIGHT CLUB, SALE SCOMMESSE